



## L'ordine di servizio è obbligatorio!!!

Roma, 25/01/2010

Negli ultimi mesi dell'anno appena terminato, un argomento è stato al centro delle discussioni in uffici e corridoi, nonché nei vari tavoli negoziali fra CdR e RSU (Centri di Responsabilità e Rappresentanze Sindacali Unitarie) : i giudizi dei Capi Ufficio sul FUA di merito, che hanno lasciato quasi tutti scontenti, per l'esercizio di potere fine a se stesso che alcuni Capi Ufficio, anche contraddicendo se stessi su alcuni precedenti, hanno esercitato.

Ma mentre sul buono, ottimo, normale, niente di eccezionale, A,B o C che si volesse, cioè sulla applicazione dei metri di giudizio, si è discusso abbondantemente, molti hanno trascurato un fatto semplice e di importanza basilare: l'Ordine di Servizio, senza il quale non si può determinare chi fa cosa, che è un diritto del lavoratore stabilito dalla Legge ed un dovere del Capo Ufficio.

(

[www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Trasparenza\\_ComunicazioniLegali/Operazione\\_Trasparenza/Informazioni\\_Dirigenti/](http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Trasparenza_ComunicazioniLegali/Operazione_Trasparenza/Informazioni_Dirigenti/)

) per info sugli stipendi dei dirigenti.

Obbligatori sono anche i giudizi periodici ed il giudizio finale sul lavoro svolto.

Senza di questi documenti basici, il lavoratore non può dimostrare le mansioni affidate ed il Capo Ufficio può gestire i suoi giudizi finali con un tratto di penna senza dover rendere conto a nessuno.

Stendiamo un velo pietoso su alcuni rappresentanti RSU, che legittimano tale mancato adempimento, con quello che ne consegue, salvo poi essere destinatari di tanti e tali incarichi da ricevere FUA favolosi, tali che dovrebbero lavorare 25 ore giornaliere per ricoprirli tutti, mentre tanta brava gente rimane con il minimo e tira avanti da povero statale.

Si ricorda che se esistono regole a tutela del personale, abdicare alle stesse vuol dire perdere poi i propri diritti. Invitiamo i lavoratori che svolgono mansioni senza Ordine di Servizio (art.17 D.P.R. 3 del 10/1/1957 – art. 22 del CCNL) a segnalare qualsiasi situazione anomala e contattarci, telefonicamente o per e-mail. Siamo a disposizione per raggugli su materia contrattuale.

Invitiamo l'Amministrazione a ricordare tale obbligo a tutti i propri funzionari.